



# COMUNE DI SANARICA

Provincia di Lecce

**BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SANARICA – (L. R. n. 10/2014)**

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Visto l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale di Sanarica con Deliberazione n. 27 del 15.03.2024, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014 e s.m.i,

### RENDE NOTO

**È indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014**

### BANDO PUBBLICO

per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Sanarica, salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) potranno presentare domanda al Comune di Sanarica su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando pubblico. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito regionale.

**Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii. NON potranno partecipare al presente bando coloro i quali hanno occupato e/o occupano abusivamente alloggi E.R.P.**

**Si sottolinea che la nuova graduatoria scaturente dalla presente procedura concorsuale sostituisce e annulla, ad ogni effetto di legge, qualsiasi graduatoria precedente; pertanto, tutti gli interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. sono tenuti a presentare la nuova domanda completa di ogni documentazione.**

### ARTICOLO 1 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo). Sono, pertanto, ammessi a partecipare in condizioni di parità con i cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Inoltre, ai sensi dell'articolo 29, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 251/2007, sono ammessi a partecipare i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Costoro hanno diritto di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Sanarica, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero e iscritti all'AIRE del Comune di Sanarica.

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio nazionale; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n. 10/2014.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite, determinato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), vigente al momento della scadenza del bando di concorso. **Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a € 15.250,00**, così come fissato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 735 del 25.05.2016. (N.B.: Ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, **il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico e qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%**).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale e, quindi, alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 (presentata nel 2023) al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento. Sono pertanto esclusi quelli non continuativi, come per esempio: l'assegno di maternità, l'assegno figli minori, gli assegni per libri di testo, l'assegno per borsa di studio, i contributi per abbattimento barriere architettoniche, il sostegno economico per spese mediche e funerarie, l'indennità mensile di frequenza, etc.

Il reddito è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione riguarda ogni componente il nucleo familiare. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio; (due persone che, pur non essendo sposate, convivono).

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado.

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alla procedura di assegnazione di alloggi della medesima natura (alloggi ERP) per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.

## ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Le domande relative alla presente procedura prodotte in bollo di € 16,00 e corredate dalla copia fotostatica del documento d'identità del richiedente, in corso di validità, devono essere presentate, a pena di esclusione entro **le ore 23:59 del 18.08.2024**, in una delle seguenti modalità:

1. **mediante lettera raccomandata A/R**, al Comune di Sanarica - Ufficio Protocollo- Via Roma n. 20 e farà fede la data e il timbro postale di partenza;
2. **consegna a mano** al Comune di Sanarica – Via Roma n. 20 - presso l'Ufficio Protocollo (che rilascerà

apposita ricevuta) nei giorni di apertura al pubblico;

3. **per via telematica così come previsto dall'art. 65 del D. Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. tramite casella di Posta Elettronica Certificata** del richiedente o di un suo formale delegato, al seguente indirizzo ufficiale del Comune di SANARICA: [protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it), a condizione che l'istanza e le dichiarazioni, siano sottoscritte **mediante firma digitale**, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore qualificato; **ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità** ovvero trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, secondo le modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71. In caso di invio tramite un delegato, alla Pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà acquistare una marca da bollo del valore di € 16,00 ed indicarne gli estremi sul frontespizio della domanda. Quindi, dovrà incollarvi la marca ed annullarla apponendovi la data. Il frontespizio con la marca dovrà essere custodito dal richiedente e spedito in originale al Comune di Sanarica nel caso in cui, a seguito di controllo, venisse richiesto.

**La domanda è esclusa sussistendo anche una sola delle seguenti situazioni:**

1. **mancanza di documento d'identità in corso di validità del dichiarante;**
2. **mancata sottoscrizione autografa o digitale della domanda;**
3. **presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato nel presente bando;**
4. **mancanza di uno dei requisiti utili alla collocazione in graduatoria;**
5. **superamento del limite reddituale stabilito dal bando;**
6. **dichiarazioni mendaci.**

Le domande di partecipazione al presente bando devono riportare sulla busta la seguente causale: **"DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP – BANDO DI CONCORSO 2024"**.

Entro il termine perentorio di scadenza previsto dal bando di concorso, è consentita la mera regolarizzazione formale della documentazione (integrazione, rettifica o sostituzione dell'istanza o delle dichiarazioni e certificazioni incomplete o erronee) al fine di comprovare il possesso dei requisiti previsti dal bando.

L'Ente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti atti a verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate e di richiedere, in qualunque momento la documentazione integrativa relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate, emerga la falsità delle dichiarazioni formulate, si procederà all'esclusione del richiedente dalla partecipazione del bando in oggetto, oltre che denuncia all'autorità giudiziaria.

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

In caso di omessa apposizione della marca da bollo, fatta salva la validità della domanda, sarà effettuata segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'applicazione delle relative sanzioni.

### **ART. 3 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, come indicato al punto precedente, devono essere prodotte in bollo di € 16,00 e compilate, **a pena esclusione**, esclusivamente sugli appositi moduli predisposti dal Comune scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente [www.comune.sanarica.le.it](http://www.comune.sanarica.le.it) e in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico comunale della sede comunale ubicata in Via Roma, n. 20 nei giorni di apertura al pubblico.

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità nonché le condizioni per l'ammissione alla procedura e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche relativa al possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando pubblico.

Alla domanda di ammissione, come sopra già indicato, deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere

richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL concernenti condizioni di disabilità e/o antigienicità degli alloggi).

**A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che, ai sensi dell'articolo 75 del predetto Testo Unico, nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si invita pertanto il concorrente a prestare la massima attenzione nel compilare l'istanza e nel rendere tali dichiarazioni, verificando con precisione i dati dichiarati.**

I cittadini che ne hanno necessità possono rivolgersi agli sportelli delle organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini per ricevere supporto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso.

#### ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014:

a.1	reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti <i>N.B.: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.</i>	
	inferiore ad una pensione sociale (pari ad € 6.085,43 annui)	<b>punti 4</b>
	inferiore ad una pensione minima INPS (pari ad a € 6.829,94 annui)	<b>punti 3</b>
	inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (pari ad € 12.915,37 annui)	<b>punti 2</b>
a.2	nucleo familiare composto	
	da 3 a 4 unità	<b>punti 1</b>
	da 5 a 6	<b>punti 2</b>
	da 7 ed oltre	<b>punti 3</b>
a.3	un solo genitore (nucleo monogenitoriale) con uno o più minori a carico	<b>punti 2</b>
a.4	richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: <i>N.B.: condizione per l'attribuzione del punteggio è che sia il richiedente, sia il coniuge, abbiano entrambi compiuto 65 anni.</i>	<b>punti 1</b>
a.5	famiglia (Giovani Coppie) con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio. <i>Tale punteggio è attribuibile:</i> <i>a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;</i> <i>b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.</i>	<b>punti 1</b>
a.6	presenza di disabili nel nucleo familiare <i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%.</i>	<b>punti 3</b>
a.7	nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, nuclei familiari di emigrati e di profughi	<b>punti 1</b>
a.8	richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza <i>Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.</i> <i>La distanza si intende misurata dal luogo di residenza a quello di lavoro abituale in termini di effettiva percorrenza stradale automobilistica, servizio pubblico di</i>	<b>punti 1</b>

	<i>trasporto su strada o tratta ferroviaria, lungo il percorso più breve ragionevolmente percorribile.</i>	
a.9	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale <i>La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	<b>punti 4</b>
a.10	richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 ( <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> ) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione <i>Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando</i>	<b>punti 2</b>
a.11	richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità <i>La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	<b>punti 2</b>
a.12	richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10	
	oltre 2 persone in più	<b>punti 1</b>
	oltre 3 persone in più	<b>punti 2</b>
a.13	richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo	<b>punti 1</b>
a.14	richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando	<b>punti 6</b>
a.15	richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, <b>inadempienza contrattuale</b> , di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento. <b>N.B. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno precedente alla data di riferimento</b> , così come disposto dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014 di seguito riportato: ( <i>Criterio di definizione di morosità incolpevole</i> ) 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o	<b>punti 6</b>

	<i>consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. 2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause: - perdita del lavoro per licenziamento; - accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; - cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; - mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici; - cessazioni di attività libero- professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; - malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.</i>	
a.16	richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3	<b>punti 1</b>

2. Non sono cumulabili i punteggi:

- a9) con a10);
- a14) con a 15);
- a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 10/2014 i richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria così distinte:

a) **Graduatoria speciale per richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico** [richiedenti di cui alla lettera a4];

b) **Graduatoria speciale per famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda**, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione di alloggio, purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età e purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata [richiedenti di cui alla lettera a5];

c) **Presenza di disabili nel nucleo familiare, affetti da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento** [richiedenti di cui alla lettera a6].

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 9 del presente bando (nonché all'articolo 13 della Legge Regionale n. 10/2014).

#### **ARTICOLO 5 – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA, RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA**

1. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la **graduatoria provvisoria** sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando, a pubblicarla in forma anonima e a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

2. La graduatoria non riporta, per motivi di privacy, i dati identificativi del nucleo familiare. Ciascun concorrente potrà identificare il proprio nucleo attraverso il numero di protocollo della domanda rilasciato al momento della presentazione della stessa.

3. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate sempre in forma anonima le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

4. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata nell'Albo Pretorio *on line* del Comune per trenta giorni.

5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria

provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n. 10/2014 per il tramite dell'ufficio comunale competente.

6. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.

7. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria.

8. L'ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il presente bando.

9. La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva. La graduatoria definitiva scaturente dalla presente procedura sostituisce qualsiasi graduatoria precedente.

#### **ARTICOLO 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. Il mutamento dei requisiti di cui alla Legge Regionale n. 10/2014, articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al precedente comma, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n. 10/2014.

4. A norma dell'articolo 8, comma 4, della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

#### **ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della Legge Regionale n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
- 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
- 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
- 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
- 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'Ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

#### **ARTICOLO 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI**

1. Il Comune, d'intesa con l'Ente proprietario/gestore, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo 7, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. **In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.**

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui al precedente articolo 7, comma 2 e all'articolo 10, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non

per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'Ente proprietario/gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune interessato la data di consegna dell'alloggio e il nominativo dell'assegnatario.

9. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 10/2014.

11. La Giunta Regionale, sentiti gli Enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della Legge Regionale n. 10/2014. Qualora la Giunta Regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'Ente proprietario/gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

12. Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

#### **ARTICOLO 9 - RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA**

1. In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, i Comuni e gli Enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio, per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 10/2014;
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'Ente proprietario/gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

4. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

#### **ARTICOLO 10 – SUBENTRO NELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE**

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito all'articolo 1, comma 2 del



presente bando nonché al comma 3 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 10/2014 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela é ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente bando nonché all'articolo 3 della Legge Regionale n. 10/2014 in capo al subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.

6. In caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione di fatto dei coniugi ovvero di scioglimento consensuale della convivenza more uxorio, al conduttore succede nel contratto il coniuge o il convivente separato, se tra i coniugi o tra i conviventi si sia così convenuto.

7. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

#### **ARTICOLO 11 – MOROSITÀ NEL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione é causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere sanata, qualora il pagamento della somma dovuta, comprensiva degli interessi legali, avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario non è causa di risoluzione del contratto qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente proprietario/gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. L'Ente proprietario/gestore, acquisito il parere del Comune, può concedere un ulteriore periodo di proroga, comunque non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 12 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

2. In presenza delle condizioni di cui al precedente comma, comunque accertate dal Comune e/o dall'Ente proprietario/gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'Ente proprietario/gestore.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n. 10/2014 per il tramite dell'ufficio comunale competente.

4. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

5. La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

6. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

7. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la

risoluzione di diritto del contratto.

8. Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

### **ARTICOLO 13 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE**

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'Ente proprietario/gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 10/2014;

b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18 della Legge Regionale n. 10/2014;

f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

2. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

5. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

### **ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. La graduatoria definitiva che sarà formulata a seguito del presente bando, sostituirà ogni altra graduatoria eventualmente ancora vigente.

2. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di un alloggio di E.R.P. prima del presente bando di concorso dovranno presentare nuova istanza per essere inseriti nella graduatoria definitiva.

3. Per tutti gli aspiranti assegnatari che risultassero già iscritti nella graduatoria precedente vi è l'obbligo, a pena di esclusione, di reiterare apposita istanza di partecipazione al bando.

### **ARTICOLO 15 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che i dati personali e sensibili forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n.101/2018 secondo le seguenti indicazioni:

#### ***Dati raccolti***

Per trattamento dei dati personali la normativa intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali e compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, l'adattamento o la modifica, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Con riferimento all'istanza di partecipazione al "Bando pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Sanarica", si informa che i dati personali, raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n.101/2018, oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui trattasi sono:

a. i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, numero di telefono/cellulare, indirizzo email) acquisiti mediante i Documenti di identità, Codice fiscale, Permesso di

soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo (già Carta di soggiorno), Permesso di soggiorno almeno biennale;

b. altri dati identificativi: condizione lavorativa/disoccupazione, situazione reddituale e patrimoniale; i dati sensibili: certificazioni socio-sanitarie (ad es. certificati invalidità), relazioni predisposte da operatori sociali (ad es. contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo).

### ***Finalità e modalità del trattamento***

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi e dei diritti dell'interessato disciplinati dagli articoli 5, 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018. Tutti i dati personali liberamente conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria e l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Sanarica.

Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, all'identità personale e al diritto alla sicurezza e protezione dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, presso l'Ufficio Servizi Sociali e l'Ufficio Protocollo di questo Comune esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) acquisizione della domanda di partecipazione al presente Bando;
- b) istruttoria della domanda con valutazione e verifica dei requisiti previsti dal Bando;
- c) formazione della graduatoria e assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.;
- d) aggiornamento e gestione della banca dati d'Ufficio;
- e) predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio. Nello specifico, per l'adozione del provvedimento conclusivo sarà condotta una istruttoria per ogni singola istanza, in ottemperanza alle normative in materia;
- f) adempimenti a obblighi di legge.

L'utilizzo dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorquando: sia connesso alla finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo; sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse oppure per avviare o difendersi in azioni legali o quando il trattamento riguardi informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

### ***Misure di sicurezza***

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o la perdita dei dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso accidentale ovvero illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

### ***Consenso, comunicazione e diffusione dei dati***

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria e per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Sanarica. Il conferimento dei dati personali dovrà essere esplicito e il consenso al loro trattamento ai fini istituzionali è obbligatorio per accertare i requisiti necessari all'accesso alla locazione e consentire la partecipazione del richiedente alla presente selezione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per dare adempimento a obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento per la presente selezione; ai Soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri Soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90.

Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi

rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il mancato consenso al loro trattamento ovvero alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi pubblici e/o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, comporterà l'impossibilità di istruire la pratica, l'annullamento del procedimento e l'esclusione dalla partecipazione alla selezione medesima.

#### ***Trasferimento dei dati***

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non saranno soggetti a trasferimento verso un Paese Terzo o un'organizzazione internazionale.

#### ***Periodo di conservazione***

I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità istituzionali e, successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

#### ***Diritti dell'interessato***

Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L. gs. n.101/2018, applicabili in materia di protezione dei dati personali, l'interessato al trattamento dei dati personali avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti presentando istanza presso il Comune di Sanarica.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:

1. ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
2. richiedere l'accesso e ottenere una copia dei dati personali;
3. verificare l'esattezza, chiedere l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non correttezza del dato personale in possesso del Titolare del Trattamento);
4. chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
5. chiedere la limitazione del trattamento;
6. revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere a obblighi di legge;
7. opporsi per motivi legittimi al trattamento.

#### ***Reclamo***

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del GDPR n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 101/2018, presso l'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione di dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

#### ***Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso.***


Il titolare del trattamento dati è il Comune di Sanarica con sede legale in Sanarica alla via Roma n. 51, pec: [protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it).

La Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso alla procedura prevista dal presente Bando è il Responsabile del Settore II, domiciliato presso il Comune di Sanarica - C.F. 83001650759.

#### **ARTICOLO 16 - NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprile 2014 e s.m.i.

Sanarica 19.06.2024

The image shows an official circular stamp of the Comune di Sanarica. The stamp contains the text 'COMUNE DI SANARICA' around the perimeter and 'Settore II' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the signature, the text 'IL RESPONSABILE SETTORE' is printed in a bold, sans-serif font.